

A seguito di disposizioni Ministeriali, con la presente si effettua una indagine di mercato conoscitiva al fine di fornire gli esiti della stessa al Ministero dell'Interno-Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale

## QUESTURA DI CHIETI

Capitolato di appalto per il servizio di manutenzione completa con assistenza degli impianti elevatori

### ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria dei seguenti impianti elevatori:

1. ASCENSORE sito presso la Questura di Chieti Piazza Umberto 1°  
N.11142265-Apertura cabina elettrica. Fermate piani nr.2 (due)
2. ASCENSORE sito presso il Commissariato di Vasto (CH), Via Bachelet,3  
N.11142278 Apertura porta manuale. Fermate piani nr.4 (quattro)
3. ASCENSORE sito presso il Commissariato di Vasto (CH)-Via Bachelet,3  
N.11142280 Apertura porta manuale. Fermate piani nr.4 (quattro)

La Ditta sarà unica responsabile per il mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti e di conseguenza provvederà ad eseguire tutti i controlli, prove, ecc. previsti dalla normativa vigente inclusi quelli che di volta in volta riterrà opportuno e necessario eseguire per garantirne la funzionalità.

### ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà una durata di mesi 12 (dodici) a partire dal **1° gennaio 2021** ed il prezzo si intenderà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

**ART.3 PRONTO INTERVENTO** - L'assuntore dovrà garantire compreso nel canone, il servizio di pronto intervento con la reperibilità per eventuali chiamate per guasti e/o interruzioni del servizio che dovessero comportare **grave rischio per le persone**.

Dovrà quindi fornire per tale scopo un numero telefonico cui fare riferimento per tutte le segnalazioni che potranno, in caso d'emergenza, essere attivate dall'Amministrazione;

Dovrà essere garantito **un tempo di intervento per persona intrappolata di 30 minuti**.

In caso di impianto fermo senza persone a bordo, dovrà essere **garantito entro 4 (quattro) ore la rimessa in funzione dell'impianto** o in caso di intervento più complesso dovrà essere comunicato al seguente indirizzo email: [utl.quest.ch@pecps.poliziadistato.it](mailto:utl.quest.ch@pecps.poliziadistato.it) una previsione della data di ripristino del funzionamento e l'eventuale preventivo di spesa.

### ART. 4 REQUISITI GENERALI

La ditta dovrà disporre a pena di esclusione di:

- abilitazione alla manutenzione degli impianti, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.46.
- una sede sociale nel raggio di km. 30 dalla città di CHIETI, al fine di garantire un efficace e tempestivo intervento nell'esecuzione delle prestazioni.
- persona munita di certificato di abilitazione rilasciato dal Prefetto, inseguito all'esito favorevole di una prova teorico- pratica ai sensi del D.P.R. 24/12/1951, n. 1767 o essere ditta specializzata ovvero operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che provvede allo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato a mezzo di personale abilitato.

### ART. 5 MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli impianti coperti dal presente accordo saranno oggetto di visite di manutenzione, secondo un programma di manutenzione, il cui obiettivo è di mantenere le prestazioni ed il livello di sicurezza originario dell'impianto e di prevenire malfunzionamenti e guasti.

Le visite saranno condotte da personale abilitato che eseguirà tutte le operazioni stabilite dal programma di manutenzione predetto alla presenza del personale incaricato dall'ufficio Tecnico, nel completo rispetto delle leggi, dei codici e dei regolamenti in vigore ed effettuate durante l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì.

La Ditta dovrà provvedere a svolgere le operazioni di seguito indicate:

1. verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici ed, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
2. verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene,
3. operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti;
4. operazioni di riparazioni che non richiedano sostituzione di parti di ricambio e siano necessarie per la buona conservazione ed il funzionamento dell'impianto;
5. verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
6. verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
7. verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;

8. annotare i risultati della verifica trimestrale completa degli impianti sul libretto dell'impianto, prescritto dalla legge.

Si rinvia alla predetta normativa per tutto quanto non indicato nel presente capitolato.

Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria l'assistenza durante le verifiche periodiche biennali degli Enti preposti (D.P.R. del 30 aprile 1999 n.162, art.13), garantendo la presenza di personale qualificato.

#### **ART.6 INTERVENTI DI RIPRISTINO DI LIEVE ENTITÀ**

Si intendono come tali quegli interventi, non previsti nelle attività programmate di cui al paragrafo precedente, da effettuarsi sugli impianti di sollevamento la cui entità non eccede € 100,00 (mano d'opera e materiale). Gli interventi di ripristino di lieve entità sono compresi nel canone.

Tali interventi che non necessitano di preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, dovranno essere comunque consuntivati al termine degli stessi e saranno compresi del canone fisso.

#### **ART. 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

In caso di guasto che richieda l'intervento al di fuori del programma di manutenzione previsto nell'art.5, la Ditta ha l'obbligo di presentare all'Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Chieti una dettagliata relazione tecnica da cui risultino le cause del guasto ed il tipo di intervento da effettuare unitamente ad un preventivo di tempo e di spesa.

Qualora l'Amministrazione ritenga congruo tale preventivo, sia sotto il profilo della tempistica che sotto quello economico, autorizzerà per iscritto la Ditta al fine di dare esecuzione ai lavori necessari per il ripristino dell'impianto. In caso contrario potrà declinare l'offerta della Ditta, richiederne un miglioramento o in alternativa rivolgersi a Ditta esterna. Qualora l'Ufficio Tecnico Logistico, ritenga, a suo insindacabile giudizio, di fare eseguire i lavori negli elevatori a Ditta diversa da quella manuttrice, la ditta affidataria dell'appalto non avrà nulla a pretendere.

#### **ART. 8 RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI PARTI**

La Ditta provvederà a sue spese ad effettuare tutte le verifiche ed i controlli di cui all'art. 5.

La Ditta, inoltre, dovrà curare che la fossa, locale macchina ed interno cabina siano liberi da acqua e depositi di materiali estranei all'impianto.

Dovranno essere compresi nel servizio gli interventi (mano d'opera) su chiamate pervenute al Call Center nel normale orario di lavoro.

La Ditta provvederà, quando necessario, a sostituire e riparare a sua cura e spese (compresa la mano d'opera, in particolare:

**CABINA E PIANI:** Bottoni, segnalazioni luminose, contatti porte, parti mobili degli apparecchi di sicurezza, pattini o rulli, di scorrimento, carrucole ed eccentrici, sospensioni porte, operatori, pattini retrattili, serrature, azionamenti meccanici e contatti elettrici.

**VANO:** funi di trazione, di compensazione e del limitatore, tenditori e relativi attacchi, pulegge, nastro, selettore, cavi flessibili e linee elettriche. Inoltre, per impianti idraulici: pistone (escluso quelli interrati) cilindro, tubazioni rigide di mandata e relative guarnizioni.

**LOCALE MACCHINA:** Ingranaggi elicoidali, cuscinetti, bronzine, carrucole e pulegge, bobine, leve e guarnizioni del freno, spazzole e porta spazzole, avvolgimenti statorici/rotorici e collettori, componenti elettrici ed elettronici (comprese le schede elettroniche del quadro manovra), selettore, limitatore di velocità e valvole per impianti idraulici.

Nell'eventuale necessità di sostituzione di parti obsolete e/o usurate non più reperibili sul mercato (in quanto fuori produzione) si procederà alla proposta per la sostituzione dell'intero componente dietro presentazione di opportuna offerta.

#### **ART.9 INTERVENTO DI EMERGENZA**

La Ditta si impegna ad inviare tecnici specializzati entro e non oltre 30 minuti dalla richiesta di intervento di emergenza, per liberare il personale bloccato in ascensore. I suddetti interventi, se effettuati durante l'ordinario orario di lavoro (da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e sabato dalle 8,00 alle 12,00), saranno compresi nel canone annuo offerto. Il servizio per ricevere le segnalazioni di guasti, dovrà essere operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

#### **ART. 10 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE**

La Ditta si assume tutti i rischi derivanti dalle sue responsabilità quale assuntrice della manutenzione. La Ditta risponderà della responsabilità civile per suo fatto e colpa inerente e conseguente alla manutenzione.

#### **ART. 11 PREZZO E FATTURAZIONE**

La Convenzione ha una durata di 12 mesi a partire dal **1 gennaio 2021**.

Le prestazioni di cui al presente contratto, saranno remunerate in relazione al canone annuo che non potrà superare la cifra di **€ 2.592,00 (pari a € 864,00 cadauno) esclusa Iva.**

**La fattura dovrà essere emessa a fine dicembre 2021 e sarà pagata entro sessanta giorni successivi alla data di ricevimento della stessa.**

Al pagamento provvederà l'U.T.G.-Prefettura di Chieti- con ordinativo tratto sulla competente Tesoreria Provinciale della Stato, previo accredito dei relativi fondi da parte del Ministero dell'Interno. Al fine di consentire alla Prefettura -U.T.G. di Chieti di procedere all'acquisizione dei competenti Uffici dei documenti concernenti gli accertamenti di conformità dei servizi al contratto nonché la regolarità del D.U.R.C. le parti contrattuali convengono, che ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 9.10.2002 nr. 231, come modificato dal decreto legislativo 9.11.2012 nr. 192, la Prefettura-U.T.G. di Chieti provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento, della fattura elettronica (**codice univoco ufficio YR6WWX**), che comunque sarà emessa solo dopo la ricezione della prestazione degli Enti fruitori finali. In ogni caso, qualora si verificano le condizioni di cui alle lettere b),c),e d)dell'art.4 del suindicato decreto legislativo nr. 231/2002, il predetto termine decorrerà dalla data di prestazione dei servizi ovvero dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dal contratto ai fini dell'accertamento delle conformità dei servizi alle previsioni contrattuali.

#### **ART.12 RECESSO DEL CONTRATTO**

In caso di negligenza o di accertate irregolarità, la Questura di Chieti ha facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto dandone comunicazione al Fornitore a mezzo di posta certificata. Decorso 15 giorni dalla data della comunicazione da parte del Fornitore, il recesso totale o parziale, produce i suoi effetti. Nel caso di recesso totale, al Fornitore sarà attribuito, a tacitazione di ogni pretesa riguardo al recesso medesimo, l'intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto. Nel caso di recesso parziale del servizio affidato, a decorrere dal mese successivo a quello nel quale il recesso ha avuto effetto, il corrispettivo mensile sarà commisurato proporzionalmente, tenuto conto delle relative riduzioni. La Questura di Chieti, in ogni caso, si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze, di sopprimere o ridurre singoli servizi non più necessari, oppure di eliminare del tutto le prestazioni per gli stessi locali. Parimenti l'Amministrazione potrà richiedere, in qualunque momento, l'estensione del servizio a nuovi locali oppure prestazioni integrative od occasionali. Gli ordini relativi dovranno essere dati per iscritto dalla Questura di Chieti e il fornitore sarà obbligato ad eseguirli senza eccezione alcuna.

#### **ART. 12 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La Ditta è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione contraente ed a terzi dall'esecuzione del servizio in argomento e deve garantire a tal fine, per tutto il periodo contrattuale, l'adozione di ogni misura e mezzo idoneo alla tutela dell'incolumità del proprio personale, dei propri collaboratori e dei terzi estranei.

La Ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 626/94, in particolare dovrà fornire tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti. Deve, altresì, provvedere a sua cura e spese e senza diritto di compenso alcuno alla fornitura nei locali ove si svolge il lavoro di manutenzione di tutto quanto occorra per l'ordine e la sicurezza.

L'amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni e/o altro che dovessero accadere al personale della Ditta, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Tutte le macchine e le attrezzature utilizzate per il servizio devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti.

La Ditta risponde, inoltre, dei danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto proprio e/o dei propri dipendenti nell'esecuzione del servizio.